AUDIZIONE SULLA PROPOSTA DEL NUOVO STATUTO REGIONALE

Relazione presentata il 27 maggio 2003

Preliminarmente desidero sottolineare come la Regione Marche sia stata tra le prime ad istituire, sia pure con legge ordinaria nel 1981, il Difensore Civico; ma ora si da finalmente dignità statutaria all'Istituto con la previsione di cui all'art. 50 inserito nel titolo IX nell'ambito degli istituti regionali di garanzia.

Con la Risoluzione approvata il 5 giugno 2002 il Congresso delle Regioni si è pronunciato a favore della realizzazione su scala nazionale "di una difesa civica generalizzata e forte a tutela e garanzia dei cittadini".

Per studiare e realizzare questi intendimenti il successivo 2 ottobre, a Firenze, la conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, di intesa con il coordinamento nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome, decise di istituire a livello della 3a Commissione del Congresso delle Regioni, presieduta dall'Avv. Antonio Di Sanza, un gruppo di lavoro tecnico-politico allo scopo di contribuire ad una moderna ed attuale configurazione statutaria della Difesa Civica regionale e locale anche sulle scorte dei principi elaborati in sede di dibattito per le riforme istituzionali e di formulare, quindi, proposte e soluzioni normative sui fondamentali principi e prerogative della Difesa Civica, secondo ambiti territoriali ottimali e criteri di autonomia organizzativa e funzionale, nel presupposto che la competenza legislativa in materia di Difesa Civica regionale e locale in base all'art. 117 della Costituzione è della Regione.

Il gruppo di lavoro ha predisposto un dettagliato documento con proposte e proposizioni normative statutarie che proprio nei giorni scorsi, e precisamente il

16 maggio, è stato proposto all'esame della 3a Commissione del Congresso delle Regioni.

I concetti essenziali che in sede statutaria, a mio giudizio, devono configurare la natura dell'istituto, la sua collocazione istituzionale e le sue finalità e che sottopongo all'attenzione di tutti coloro che sono protagonisti nella elaborazione dello Statuto sono in sintesi questi:

a) il pressochè totale venir meno dei controlli preventivi di legittimità sugli atti, le maggiori responsabilità riconosciute alla burocrazia, l'applicazione sempre più estesa dei principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale richiedono la presenza di una Difesa Civica incisiva ed efficace capillarmente presente su tutto il territorio nazionale;
b) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea pone (art.41) tra i diritti fondamentali il diritto alla buona amministrazione ed individua (art.43) il Médiateur Europeo quale organo cui si ha diritto di aderire per tutelare l'effettività del diritto alla buona amministrazione; a tali principi si richiamano i contenuti del Preambolo della bozza di Statuto e l'art. 2 laddove si precisa che la Regione opera nel quadro dei principi della UE;
c) il Difensore Civico deve trovare un'esplicita e non equivocabile collocazione nell'assetto istituzionale delineato dai nuovi Statuti: questa collocazione è di organo ausiliario, monocratico ed indipendente;
d) la legislazione statale può favorire l'obiettivo di costruire e consolidare una forte rete di Difesa Civica locale inserendo ex art. 117, 2° comma della Costituzione la funzione di Difesa Civica tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
e) per raggiungere l'obiettivo di reti territoriali di Difesa Civica, è necessario un impegno comune Regioni ed Autonomie locali.

In adesione alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, si ritiene essenziale che negli Statuti delle nuove Regioni, componenti importanti della nuova costruzione europea, debba essere affermato, nell'ambito dei principi generali, l'esplicito riconoscimento del diritto alla buona amministrazione e del diritto di ricorrere al Difensore Civico quale organo specificamente preposto a garantirne l'effettività.

A conclusione del mio intervento ritengo utile consegnare alla Commissione statutaria un documento che puntualizza i concetti espressi e che non vuole certo essere il testo di un articolo da inserire così com'è nello Statuto, ma ad esso mi auguro che si faccia il dovuto riferimento, auspicando anche il riconoscimento esplicito all'Istituto di una necessaria autonomia organizzativa e finanziaria che è il presupposto per il buon esercizio delle sue funzioni.

PROPOSIZIONI NORMATIVE STATUTARIE PER LA DIFESA CIVICA

(Allegato alla relazione del 27 maggio 2003)

1) Ogni persona ed Ente ha diritto alla buona amministrazione e di appellarsi al Difensore Civico, che ne è il garante (*da inserire nei principi fondamentali).*
2) La Regione istituisce il Difensore Civico Regionale e promuove lo sviluppo della Difesa Civica sul territorio come funzione di garanzia, mediazione e proposta secondo i parametri internazionali emergenti dai documenti delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, anche ai fini di una deflazione delle controversie nei confronti della Pubblica Amministrazione.
3) Il Difensore Civico è organo ausiliario, monocratico ed indipendente. E' eletto dal Consiglio Regionale e ad esso riferisce.
4) Il Difensore Civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed Enti nei confronti dei soggetti, individuati dalla legge, che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza nell'azione amministrativa.
5) Il Difensore Civico interviene, su domanda o di propria iniziativa, secondo criteri e procedure non giurisdizionali, affinché gli organi e le strutture competenti pongano rimedio agli abusi, alle irregolarità ed alle iniquità accertati e ne rimuovono le cause.
6) Il Difensore Civico integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito locale, nazionale ed internazionale.
7) La legge disciplina – in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione – i requisiti e le procedure per la nomina e la revoca, lo status e le modalità d'intervento del Difensore Civico e determina i principi per l'organizzazione della funzione di Difesa Civica e per l'attribuzione delle

risorse necessarie al suo esercizio, al fine di assicurarne l'indipendenza, l'efficacia, la prossimità all'utenza ed il coordinamento funzionale sul territorio.

TESTO AGGIORNATO DELLA LEGGE REGIONALE PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Legge regionale n. 29 del 14 ottobre 1981 nel testo aggiornato con la modifica dell'art. 10 disposta con l'art. 35, comma IV, della L.R. del 20 aprile 1990 n. 30 "Organizzazione amministrativa della Regione"

Art.1

E' istituito l'ufficio del Difensore civico.
Le modalità di nomina del Difensore civico e l'esercizio delle sue funzioni sono regolati dalla presente legge.

Art.2

Il Difensore civico ha il compito di eseguire indagini sull'operato degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e di tutte le amministrazioni pubbliche in qualsiasi modo dipendenti dalla Regione, al fine di rilevarne eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione.
In particolare spetta al Difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici di cui al precedente primo comma.
Se nel corso dello svolgimento di tale attività il Difensore civico rilevi che pratiche simili di altri soggetti si trovino in identica posizione, opera anche per queste ultime.
In ogni caso segnala agli organi statutari della Regione le irregolarità e le disfunzioni riscontrate.

Art.3

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea, e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza prevista, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti alla quarta votazione.
Qualora nella votazione successiva risulti parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più anziano di età.

In sede di prima istituzione dell'Ufficio il Consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.4

Il Difensore civico dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione e può essere revocato dal Consiglio regionale, con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'art.3, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
Il Difensore civico esercita le sue funzioni anche per i periodi di vacanza o di scioglimento del Consiglio regionale e rimane in carica, anche dopo la scadenza del quinquennio, fino all'elezione del successore.

Art.5

All'ufficio di Difensore civico deve essere eletta persona in possesso di laurea in giurisprudenza e che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

Art.6

Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore civico:
1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
2) i membri del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
3) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica.

L'ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione e con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura.
Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio regionale.

Art.7

Il Difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza da ogni organo o ufficio della Regione.
Ha diritto di accedere agli atti di ufficio concernenti le questioni sottoposte a sua indagine.
I funzionari della Regione e delle altre amministrazioni in qualsiasi modo da essa dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili per lo svolgimento del suo compito.

Art.8

Al Difensore civico spetta una indennità pari allo stipendio base iniziale corrisposto al Direttore Generale dei Ministeri aumentata di una somma pari all'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato.

Art.9

Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione e agli organi statutari della Regione di cui al precedente art. 2, invia all'esame del Consiglio regionale una relazione annuale sulle indagini espletate, sui risultati di esse e sui rimedi segnalati.
Invia anche relazioni:
a) all'organo o ufficio il cui operato è stato oggetto dell'indagine;
b) ove occorra, all'autorità giudiziaria.

Art.10

L'ufficio del Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale ed è dotato di una segreteria il cui organico è determinato dall'ufficio di Presidenza che provvede all'assegnazione del relativo personale.

Art.11

Il ricorso al Difensore civico non esclude, per i cittadini interessati, la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi disciplinati dal D.P.R.21.11.1971, n.1199, se competenti; non esclude né limita in alcun modo il diritto di tutti i cittadini di adire, nei confronti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni da essa in qualsiasi modo dipendenti, gli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa.

Art.12

Per il finanziamento degli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 20 milioni; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede:

a) per l'anno 1981, mediante riduzione, per l'importo di lire 20 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa, del capitolo 5200101 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine";
b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge del 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.
Al pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo si provvede:
a) per l'anno 1981, con i fondi a carico del capitolo 1860101 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, - Rubrica 1, settore 8, sub-settore 6, programma 0, "Difensore civico", con la denominazione "Competenze ed indennità accessorie da corrispondersi al Difensore civico", con la dotazione di competenza e di cassa di lire 20 milioni;
b) per gli anni successivi, con i fondi a carico dei capitoli corrispondenti.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142

Art. 8 – Difensore Civico

1. Lo Statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo Statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore Civico, nonché i suoi rapporti con il Consiglio Comunale o Provinciale.

LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE ED I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE

Legge 5 febbraio 1992 n. 104

Art. 36

1. Per i reati di cui agli artt. 527 e 628 c.p. nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro del codice penale e per i reati di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Per i procedimenti penali e per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte del Difensore Civico, nonché dell'Associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata od un suo familiare.

MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO

Legge 15 maggio 1997, n. 127

Art. 16

(Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei Comuni delle rispettive Regioni e Province autonome e degli ordinamenti di ciascuna Regione e Provincia autonoma, i Difensori delle Regioni e delle Province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del Difensore Civico nazionale, anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali. *(comma così modificato dall'art. 2 della legge 191/1998).*

2. I Difensori Civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Art. 136
(Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)

Qualora gli Enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di Commissario ad Acta nominato dal Difensore Civico Regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di controllo. il Commissario ad Acta provvede entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.

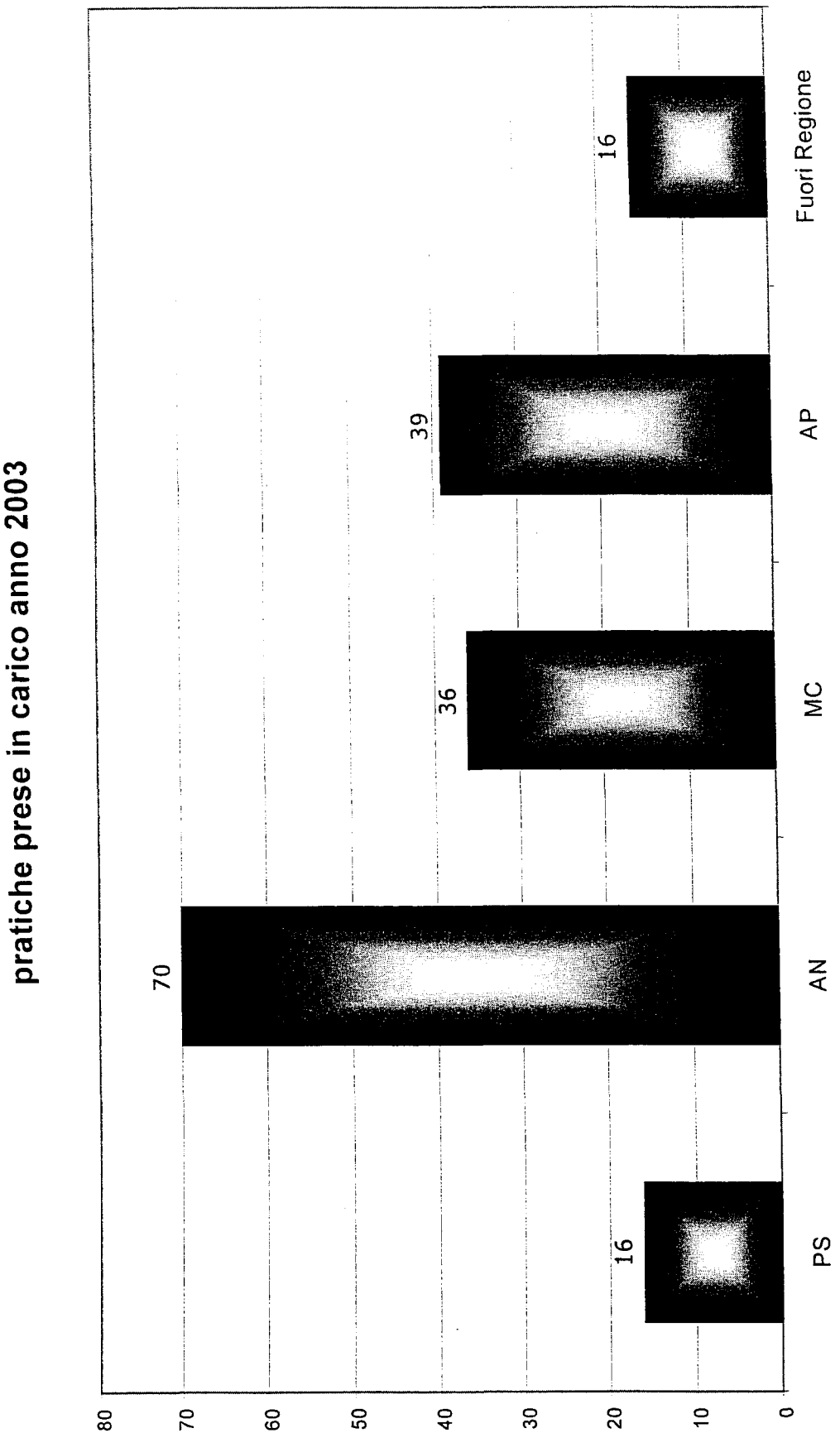
DISPOSIZIONE PER LA DELEGIFICAZIONE DI NORME E PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 1999

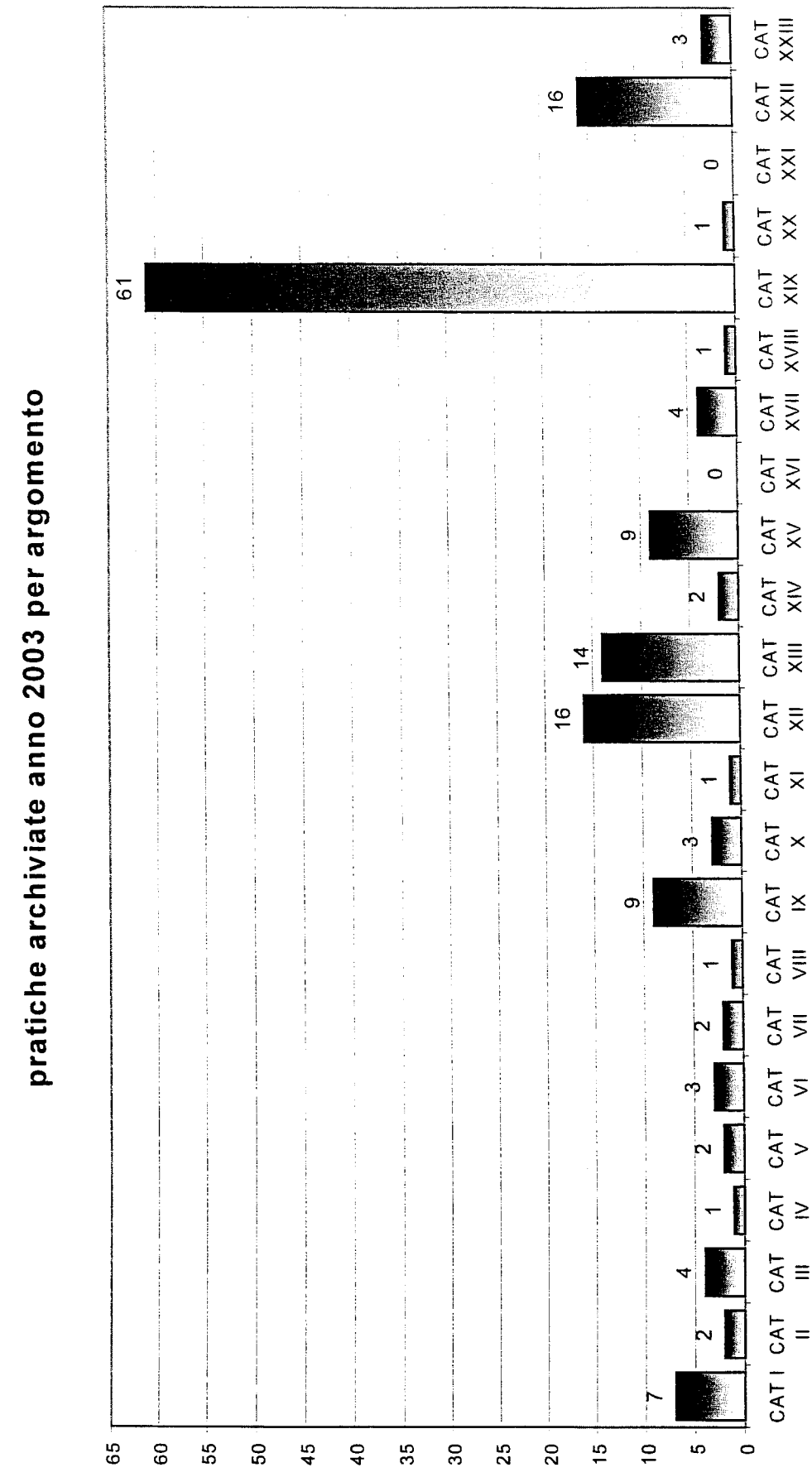
Legge 24 novembre 2000, n. 340

Art. 15

(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)

1. Il comma 4 dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito o di differimento ai sensi dell'art. 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine al Difensore Civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego od il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore Civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore Civico".


pratiche prese in carico anno 2003
80
70
60
50
40
30
20
10
0
16
39
36
70
16
Fuori Regione
AP
MC
AN
PS


pratiche archiviate anno 2003 per argomento
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
CAT I
CAT II
CAT III
CAT IV
CAT V
CAT VI
CAT VII
CAT VIII
CAT IX
CAT X
CAT XI
CAT XII
CAT XIII
CAT XIV
CAT XV
CAT XVI
CAT XVII
CAT XVIII
CAT XIX
CAT XX
CAT XXI
CAT XXII
CAT XXIII
7
2
4
1
2
3
2
1
9
3
1
16
14
2
9
0
4
1
61
1
0
16
3